



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Modifica all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di valutazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio *post-dottorato* nella formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — In ambito universitario esistono due figure professionali, ovvero i titolari di assegni di ricerca e i titolari di borse di studio *post-dottorato*, per le quali spesso gli sbocchi lavorativi, all'interno e al di fuori dell'ambito universitario, risultano difficili.

Innanzitutto occorre ricordare che l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 2008), successivamente abrogato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, disponeva che l'assegno di ricerca poteva essere conferito a un dottore di ricerca o un laureato in possesso di un *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, mentre i dipartimenti e i centri di ricerca universitari potevano istituire borse di studio per attività di ricerca *post-dottorato*, conferite a laureati di qualsiasi nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, prevede l'attribuzione di un punteggio ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio *post-dottorato* ai fini delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (previste dalla citata legge finanziaria 2008) delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Ciò garantirebbe a tali categorie professionali di poter vedere riconosciuto un percorso di studio e di formazione altamente qualificato, con un eventuale sbocco lavorativo nell'ambito dell'insegnamento scolastico.

Molto spesso, infatti, si verificano casi in cui i titolari di assegni di ricerca, che sono già dottori di ricerca e che hanno insegnato per diversi anni in ambito universitario, tra-

mite contratti a tempo determinato, non possono invece accedere all'insegnamento nelle scuole citate.

Ciò accade perché spesso i titolari di un assegno di ricerca, pur avendo, in molti casi, conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e pur essendo inseriti nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo (I fascia), hanno un punteggio molto basso che non consente loro di essere chiamati per le supplenze. In pratica, pur avendo alle spalle un percorso di ricerca e di docenza universitaria sono scavalcati, nelle graduatorie ad esaurimento, da docenti che hanno insegnato solamente nelle scuole secondarie e che hanno accumulato un punteggio alto per il servizio effettuato, magari in scuole private. Questi ultimi hanno, ovviamente, un *curriculum* di profilo inferiore rispetto a quello degli *ex* titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio *post-dottorato* che, in molti casi, hanno anche effettuato ricerche presso prestigiose università straniere.

L'attribuzione del punteggio (pari a 12), al termine del dottorato (triennale), avviene già per i dottori di ricerca. Tale punteggio può essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari.

È auspicabile che a coloro che sono stati titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio *post-dottorato* sia riconosciuto un punteggio superiore a quello che è assegnato ai dottori di ricerca, figure diverse rispetto ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio *post-dottorato*; prevedendo l'attribuzione di un punteggio pari a 12 punti per ogni anno in cui si è usufruito dell'assegno di ricerca o della borsa di

studio *post-dottorato*. Chi, ad esempio, è stato titolare di un assegno di ricerca per due anni otterrebbe 24 punti, corrispondenti a due anni di servizio di insegnamento nelle scuole secondarie.

È importante evidenziare che la durata degli assegni di ricerca e delle borse di studio *post-dottorato* può variare (un anno, un biennio, due bienni), per cui è opportuno che il

punteggio sia calcolato in base al tempo per il quale si è lavorato con un assegno di ricerca o con una borsa di studio *post-dottorato*.

Il disegno di legge prevede il riconoscimento del punteggio per i soggetti titolari di assegni di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Il punteggio attribuito agli assegni di ricerca e alle borse di studio *post-dot*torato è calcolato nella misura massima e per ciascun anno in cui gli stessi sono stati corrisposti.

10-*ter*. Le disposizioni del comma 10-*bis* del presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2008, ai soggetti titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».